

Publicato il 24/04/2020

N. 00318/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00393/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Arcelormittal Italia S.Pa., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Gianni, Antonio Lirosi, Valeria Pellegrino, Elisabetta Gardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Sindaco pro tempore del Comune di Taranto, quale Ufficiale del Governo;

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione Ambientale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ispra, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege, con domicilio in Lecce, piazza S. Oronzo;

nei confronti

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria non costituiti in giudizio;

per quanto riguarda il ricorso principale depositato il 23/07/2020:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 adottata dal Sindaco di Taranto avente ad oggetto "Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor **Mittal** di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche - Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione delle attività";

nonché, ove occorra:

- della nota prot. n. 67080 del 23 settembre 2019 di ARPA Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto;

- delle nota prot. n. 28932 del 23 febbraio 2020 del Comune di Taranto;

- della nota prot. n. 29308 del 24 febbraio 2020 del Comune di Taranto;

- della nota prot. n. 30850 del 26 febbraio 2020 del Comune di Taranto;

- della nota prot. n. 12369 del 24 febbraio 2020 di ARPA Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 01/04/2020 dalla ricorrente:

per l'annullamento, previa sospensione,

- della Comunicazione del Sindaco di Taranto prot. n. 173/2020 del 29 marzo 2020, avente ad oggetto “Ordinanza Sindacale n. 15 del 27.02.202 – rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor **Mittal** di Taranto – emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche. Comunicazione”;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione Ambientale per la Puglia, nonché dell’ISPRA e del Ministero dell’Interno-Ufficio Territoriale del Governo di Taranto;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Viste le memorie difensive depositate dalle parti in vista della odierna udienza camerale;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Vito l’art. 84 del D.L. 18/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Antonio Pasca;

Ritenuto che, ai fini del decidere, è necessario disporre l’acquisizione di ulteriore documentazione, ipotesi – allo stato – ritenuta sufficiente e con riserva – in caso contrario – di disporre ulteriori e più articolati mezzi istruttori;

Considerato che il provvedimento impugnato con il ricorso principale, pur inscrivendosi nel novero dei numerosi precedenti tentativi colti a contenere una situazione di grave e conclamata criticità sanitaria, si supporta sul piano fattuale a

specifici accadimenti, che hanno determinato notevole allarme sociale, quali le emissioni in atmosfera relative al camino E-312 rilevate nei giorni 5, 17, 18 e 19 agosto 2019 e le sempre più frequenti emissioni “odorigene” oggetto di varie denunce e segnalazioni rivolte alle autorità locali da cittadini residenti in particolare percepite dai rioni Tamburi e Borgo-Città Vecchia;

Rilevato che l’impugnato provvedimento risulta adottato in dichiarata attuazione del principio di precauzione di derivazione euro-unionale e recepito con il D.L. 152/2006;

Considerato che le note ISS (prot. 11408 dell’8/4/2019) e ASL Taranto (prot. 65022 dell’8/4/2019) (sulla base delle precedenti relazioni sulla valutazione del danno sanitario redatte da ARPA-Puglia, da ARES e dalla ASL di Taranto), evidenziano un incremento del tasso di morbilità sul territorio, con elevatissima frequenza percentuale di patologie oncologiche sempre più diffuse anche in soggetti in età pediatrica;

Considerato che l’ordinanza contingibile e urgente del 27/2/2020 risulta articolata in due distinte parti dispositive:

una prima parte, anzitutto preordinata a realizzare una più ampia indagine sull’efficienza degli impianti al fine di individuarne eventuali criticità gestionali o manutentive, indagine della quale si onerava il gestore Arcelor-**Mittal**, in un contesto di leale collaborazione;

una seconda parte invece di natura sanzionatoria, disponendosi il fermo delle attività: a) per l’ ipotesi in cui, pur essendo state individuate le sezioni di impianto oggetto di anomalie, non si siano eliminate le criticità; b) per l’ipotesi in cui non siano state affatto individuate le sezioni di impianto oggetto di anomalie, disponendo in tal caso il fermo dei seguenti impianti: altiforni, cokerie, agglomerazione, acciaierie; ma fatta salva in entrambe le ipotesi l’esigenza di garantire le condizioni necessarie per la sicurezza degli impianti medesimi, precedendosi all’uopo la possibilità di istanze di proroga del termine assegnato;

Considerato che – a seguito di quanto sopra – ISPRA (in collaborazione con ARPA-Puglia) ha effettuato sopralluoghi e verifiche, il cui esito è sintetizzato nella relazione in data 20 marzo 2020, depositata in atti, dalla quale si evince che non risulterebbero nel periodo di riferimento superamenti dei parametri di emissioni contenuti nelle prescrizioni AIA del 29 settembre 2017, richiedendosi tuttavia alcune ulteriori verifiche e imponendosi altresì al gestore le prescrizioni tecniche ivi indicate;

Considerato che le emissioni anomale rilevate nell'agosto 2019 sul camino E312 (episodio ammesso dalla stessa ricorrente e confermato altresì anche in sede di relazione ISPRA del 20 marzo 2020) hanno dato luogo alla nota del MATTM prot. 22914 del 15 aprile 2020, recante diffida (ex art. 29- decies comma 9 Cod. Ambiente) al gestore in relazione alla inadeguata manutenzione dei dispositivi di depolverizzazione delle emissioni;

Considerato che, relativamente ai profili di merito, la parte ricorrente assume la piena conformità delle emissioni inquinanti alle prescrizioni e alle specifiche contenute nell'AIA di cui al DPCM 29/9/2017;

Considerato che – sempre nei limiti della cognizione sommaria – può allo stato prescindersi da ogni valutazione circa la natura novativa e sostituiva ovvero solo modificativa ed integrativa del citato DPCM 29/9/2017 (la cui formazione è scaturita dalla negoziazione delle proposte formulate ex D.L. 191/2015 dal nuovo gestore e dalle conseguenti condivise nuove condizioni di esercizio) rispetto all'originaria AIA del 2014 ovvero anche rispetto alla precedente AIA del 2012;

Considerato che non si ravvisa nell'AIA 29/9/2017 alcun riferimento alla valutazione del danno sanitario, né sembrerebbero coinvolte le autorità deputate alla cura dello specifico interesse pubblico della tutela della salute (non conoscendosi in proposito la composizione del comitato degli esperti cui è stata demandata la predisposizione delle specifiche prescrizioni dell'AIA) ;

Considerato peraltro che – su istanza del Comune di Taranto, il MATTM con D.D: n. 188 del 27/5/2019 ha avviato il procedimento di revisione e modifica dell’AIA, proprio in ragione della divisata esigenza di adeguamento delle misure precauzionali al fine di contenere non solo il danno ambientale, ma anche quello più specificamente sanitario a tutela della popolazione residente sul territorio (e – in particolare – anche con specifico riferimento alla revisione dei parametri di emissioni di inquinanti come il PM10, il naftalene, il PM2,5 ed altri ancora che sembrerebbero peraltro anche esclusi dal monitoraggio in rete);

Considerato che tale determina di avvio del procedimento di revisione dell’AIA è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi a questo Tribunale Amministrativo con ricorso R.G. n. 1207/2019 proposto da Arcelor-**Mittal**, che – tuttavia – anche in relazione alla natura dell’atto impugnato – non ha avanzato istanza cautelare;

Considerato che appare in proposito opportuno conoscere l’eventuale esito e comunque lo stato del relativo procedimento (per la cui conclusione risulta previsto il termine massimo del 30 giugno 2020);

Considerato che, per quanto sopra evidenziato e sempre nei limiti della cognizione sommaria, deve ritenersi che il rispetto dei parametri di emissioni contenuti nell’AIA (e relativi allegati) non costituisca di per sé garanzia dell’assenza di danno sanitario;

Considerato inoltre che l’AIA 2017 prevede, oltre ad una serie di interventi di modifica sull’impiantistica finalizzati al contenimento del danno ambientale (da realizzarsi a cura del nuovo gestore nei tempi e nei modi ivi stabiliti) e ad un sistema di monitoraggio costante secondo un sistema di rilevamento in rete delle emissioni, anche il deposito da parte del gestore - entro il 30 aprile di ogni anno - di una relazione annuale di esercizio;

Considerato infine che appare necessario accertare altresì se l’esercizio dell’attività produttiva di cui trattasi, sia con riferimento alla produzione in senso

stretto, sia con riferimento alle attività connesse e strumentali (acquisizione e trattamento materie prime e fonti energetiche, smaltimento e trattamento rifiuti speciali, trattamento acque reflue, ecc.) comporti o meno l'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti delle quali non sia previsto il monitoraggio e quali siano dette sostanze e se esse siano o meno ricollegabili sul piano causale o concausale agli episodi da cui è originato l'impugnato provvedimento sindacale; Considerato che appare certamente opportuno nelle more della decisione cautelare preservare la situazione in essere, in relazione all'esigenza di salvaguardare - da un lato - la sicurezza degli impianti dello stabilimento ex-ILVA e - dall'altro - il livello occupazionale che risulta necessariamente correlato alla piena funzionalità degli impianti produttivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima così decide:

accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende in via interinale l'efficacia degli impugnati provvedimenti fino alla camera di consiglio del 7 ottobre 2020, cui rinvia in prosieguo.

sospesa e riservata ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al Ministero dell'Ambiente (M.A.T.T.M.) di depositare presso la segreteria di questo Tribunale Amministrativo ed entro il termine di giorni 90 dalla data di notificazione o comunicazione del presente provvedimento una relazione a firma del responsabile del procedimento, corredata della documentazione di riferimento, da cui si evinca: a) se il procedimento di revisione dell'AIA 2017 avviato con D.D. 188/2019 sia stato o meno concluso ovvero quale sia lo stato del medesimo; b) se l'AIA di cui al DPCM 29/9/2017 risulti o meno supportata anche in via indiretta (ad esempio attraverso la documentata partecipazione al comitato degli esperti anche di specifiche professionalità nel campo della tutela della salute, come rappresentanti del I.S.S.) da una valutazione del danno

sanitario e, in caso affermativo, con quale metodologia esso sia stato calcolato, anche in relazione al principio di precauzione;

ordina altresì al Ministero dell'Ambiente (M.A.T.T.M.) di depositare presso la segreteria di questo Tribunale Amministrativo ed entro il termine di giorni 90 dalla data di notificazione o comunicazione del presente provvedimento copia delle relazioni di esercizio degli anni 2019 e 2020 (che il gestore è tenuto a depositare presso il MATTM entro il 30 aprile di ogni anno), anche – ove ritenuto opportuno - a mezzo stralcio e per la sola parte relativa agli episodi di difettoso funzionamento degli impianti (in particolare sugli episodi presi in esame nel provvedimento impugnato);

ordina all'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) di depositare presso la segreteria di questo Tribunale Amministrativo ed entro il termine di giorni 90 dalla data di notificazione o comunicazione del presente provvedimento una relazione a firma del responsabile del procedimento, corredata della documentazione di riferimento, da cui si evinca: a) se l'inconveniente occorso al sistema di depolverizzazione sul camino E-312 nell'agosto 2019 e dovuto probabilmente ad una carenza manutentiva sia stato o meno effettivamente risolto e se – al tempo di adozione dell'impugnato provvedimento e ad oggi - possa dunque ritenersi esclusa la probabilità di potenziale pericolo sanitario; b) se l'attività produttiva del complesso industriale di cui trattasi comporti o meno immissioni in atmosfera di sostanze inquinanti diverse da quelle prese in esame negli allegati AIA del 29/9/2017 e quali siano dette sostanze e se possano o meno astrattamente ricollegarsi agli episodi da cui è scaturito l'impugnato provvedimento sindacale; c) se le sostanze di cui al punto precedente risultino o meno escluse dall'attività di rilevamento e monitoraggio in rete; d) se le prescrizioni indicate nella relazione del 20/3/2020 siano state adempiute dal gestore;

Rinvia in prosieguo alla camera di Consiglio del 7 ottobre 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente, Estensore

Ettore Manca, Consigliere

Silvio Giancaspro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO